



COMUNE DI AGEROLA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 4 del 10-04-2019

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (IMU-TASI-TARI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dieci** del mese di **aprile** alle ore **17:40** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla convocazione in sessione **Ordinaria**, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Buonocore Andrea	Presente	Naclerio Tommaso	Presente
Fusco Filomena	Presente	Acampora Salvatore	Presente
Milo Regina	Presente	Florio Matteo	Presente
Mandara Giuseppina	Presente	Panariello Giancarlo	Assente
Ruocco Matteo	Presente	Naclerio Lucia	Presente
Fusco Maurizio	Presente	Apuzzo Rosario	Presente

Assegnati	12	Presenti	11
In carica	12	Assenti	1

E' presente altresì il Sindaco prof. Mascolo Luca che, constatato il numero legale per la validità della seduta, ne assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Vittorio Martino.

La seduta è Pubblica.

Sindaco Prof. Luca Mascolo: la parola all'assessore Buonocore.

Assessore Andrea Buonocore: Legge la delibera approvazione IUC" ...

Sindaco Prof. Luca Mascolo: grazie assessore, ci sono interventi? No? Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Consigliere Matteo Florio: il gruppo che rappresento preannuncia voto di astensione.

Consigliere Rosario Apuzzo: anche io preannuncio il voto di astensione.

Consigliere Tommaso Naclerio: il gruppo di maggioranza vota a favore.

Sindaco Prof. Luca Mascolo: pongo in votazione l'argomento così come esposto dal consigliere Buonocore, chi si astiene? Chi è contrario? Chi è favorevole? Per l'immediata eseguibilità?

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta a firma dell'assessore al Bilancio - Andrea Buonocore - che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO altresì che l'argomento è stato sottoposto all'esame della 2° Commissione Consiliare nella seduta del 03.04.2019;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal competente Responsabile di Settore;

Con la seguente votazione:

- Presenti	n. 12
- Assenti	n. 1 (Panariello Giancarlo)
- Votanti	n. 9
- Astenuti	n. 3 (Florio Matteo, Naclerio Lucia e Apuzzo Rosario)
- Voti favorevoli	n. 9
- Voti contrari	n. 0

DELIBERA

approvare, per quanto in narrativa, l'allegata proposta formulata dall'assessore al Bilancio - Andrea Buonocore - e per l'effetto:

- 1. approvare** la proposta al Consiglio Comunale della Giunta Comunale con delibera n. 21 del 01.03.2019 finalizzata alla conferma per l'anno 2019, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, delle seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019, nella stessa misura di quelle approvate nel 2018 con deliberazione di C.C. n. 14 del 28.03.2018 e come di seguito riportate:

Imposta Municipale Propria - IMU

- **confermare** per l'anno 2019, le aliquote fissate nel 2018 come di seguito riportate:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Abitazione principale accatastata in categoria diversa dalle A/1- A/8 e A9	ESENTE
Pertinenze dell'abitaz. principale accatastate in C/2 - C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali	ESENTE

Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTE
Abitazione principale accatastata in categoria A/1- A/8- e A/9	0,40% = 4,00 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale	0,76% = 7,6 per mille
Aliquota su Aree fabbricabili - (calcolata sul valore attribuito alle stesse dalla Giunta Comunale con atto n. 141 del 16/11/2011)	0,46% = 4,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categ. D (il cui gettito è interamente dello Stato)	0,76% = 7,60 per mille

- **confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nell'importo annuo di € 200,00;
- **dare atto** che il comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, ha modificato l'art. 13, c. 2 del D.L. n.201/2011, prevedendo che a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale **una ed una sola** unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- **stabilire** in € 12,00 l'importo minimo annuo al di sotto del quale l'imposta non è dovuta;

Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI

- **confermare** per l'anno 2019, le aliquote fissate nel 2018 come di seguito riportate:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, purché accatastati in cat. A/6 - (Art. 9 c.3bis della Legge 133/94 e comma 8 dell'art. 13 del D.L.201/2011).	0,10% = 1,00 per mille
Aliquota su Aree Fabbricabili - (calcolata sul valore attribuito dalla Giunta Comunale con delibera n. 141 del 16/11/2011).	0,10% = 1,00 per mille
Aliquota ordinaria unica per tutti gli immobili diverse dalle abitazioni principali (cat. A- B - C - D).	0,20% = 2,00 per mille
Fabbricati adibiti ad abitazione principale con relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati censiti nelle categorie catastali A/1- A/8-e A/9	E S E N T I

- **stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, ed il restante 90% a carico del proprietario;
- **stabilire**, altresì, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destini ad abitazione principale, escluse sempre quelle classificate nella categorie catastali A/1,A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 90%, mentre la residua quota del 10% non è dovuta dall'occupante (locatario), in quanto abitazione principale;
- **dare atto** che la Tasi è applicata nella misura di un terzo ad **una ed una sola** unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti

all'estero (AIRE), già **pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, che ha modificato l'art. 13, c. 2 del D.L. n.201/2011);

- **fissare** in € 2,00 l'importo minimo annuo al di sotto del quale il tributo non è dovuto;
- **individuare** e determinare, in conformità a quanto statuito dall'art. 9 del Regolamento comunale IUC per l'anno 2019 i seguenti servizi indispensabili nell'ambito dei quali sono indicati i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta in ragione del 74,67% a fronte di un gettito previsto di € 490.000,00;

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI DA COPRIRE
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi	€ 109.572,26
Illuminazione Pubblica	€ 218.953,64
Servizi di protezione civile	€ 12.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	€ 45.000,00
Polizia Municipale	€ 270.661,20
Totale costi	€ 656.187,10

Tassa sui Rifiuti - TARI

- **confermare** per l'anno 2019 le tariffe Tari, così come determinate e approvate nell'anno 2018, e riportate nel sotto prospetto riepilogativo, dando atto che per la formulazione e determinazione delle stesse, in analogia a quanto effettuato nell'anno 2018 con deliberazione di C.C. n. 14 del 28.03.2018 è stato utilizzato, avvalendosi del disposto dell'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, il metodo alternativo senza rilievo del numero dei componenti del nucleo familiare;

Individuazione, per categorie, delle utenze domestiche e non		€/ m q
A	1	Abitazioni civili e accessori
		1,81
UTENZE NON DOMESTICHE		

B	1	Alberghi con ristorazione, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismo	5,90
	2	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,90
	3	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00
	4	Esposizioni, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,80
	5	Musei, biblioteche, scuole, associazioni varie (culturali, sindacali, politiche, ecc,), oratori e locali annessi a luoghi di culto	1,00
	6	Affittacamere, case vacanze, bed and breakfast	3,45
	7	Mense, birrerie, hamburgerie, bar, caffè, pasticceria, pub	5,90
	8	Attività industriali ed artigianali di produzione di beni specifici (caseifici, maglifici, abbigliamento, macello)	5,00
	9	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, detersivi, mercerie, mangimifici e prodotti agrozootecnici, plurilicenze alimentari e/o miste, vendita materiali edili ed affini, ecc.	4,50
	10	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, produzione di infissi e di lattoneria, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, lavorazione marmi, lavanderie, tipografie, parrucchieri, barbieri, estetisti/e. Salumifici, Panifici	4,20
	11	Farmacie- parafarmacie	4,50
	12	Studi medici, dentistici e laboratori di analisi	3,50
	13	Uffici, agenzie turistiche, agenzie assicurative , studi professionali, banche ed istituti di credito, ecc.	4,50
	14	Edicola, tabaccai, sale giochi, e scommesse	3,90
	15	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e beni durevoli ed articoli da regalo), negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, studi fotografici ed ottici.	3,90
	16	Case di cura e riposo, Uffici e locali ASL	3,10

- **dare atto** che sull'importo della TARI si applica, il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
 - **dare atto** che la Tari, previa documentata richiesta, è applicata nella misura di un terzo ad **una ed una sola unità** immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già **pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80);
2. **stabilire** che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in 4 rate:

IMU	Acconto	17 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019

TASI	Acconto possessore e occupante	17 giugno 2019
	Saldo Possessore e occupante	16 dicembre 2019

TARI	Unica Rata	31 maggio 2019
	Con frazionamento in 4 Rate	31 maggio 2019
	1^ Rata	
	2^ Rata	31 luglio 2019
	3^ Rata	30 settembre 2019
	4^ Rata a saldo	30 novembre 2019

3. **riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
4. **dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, convertito in Legge 124/2013, disponendone la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 2011;
5. **Con separata votazione unanime e favorevole dichiarare** la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000



Comune di Agerola

Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC (IMU-TASI-TARI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Richiamata la deliberazione n. 21 del 01.03.2019 ad oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC (IMU-TASI-TARI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE" con la quale la Giunta Comunale, al fine di predisporre lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021, proponeva al Consiglio Comunale la conferma per l'anno 2019, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, delle aliquote e tariffe dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019 nel testo come di seguito riportato;

Premesso che:

- l'art. 172, comma 1, lettera c) del D. lgs n. 267 del 18.08.2000, e s.m.i., stabilisce che al Bilancio di Previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ai sensi della Legge n. 488/2001 (legge finanziaria per l'anno 2001), così come confermato dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ed in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 da parte degli Enti Locali è stato prorogato al 31 marzo 2019 con decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, pubblicato in G.U n. 28 del 02.02.2019;

Considerato che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014 dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, e ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella Tassa sui Rifiuti

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 14 del 28.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e tariffe IUC per l'anno 2018 nella seguente articolazione:

Imposta Municipale Propria - IMU

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Abitazione principale accatastata in categoria diversa dalle A/1- A/8 e A9	ESENTE
Pertinenze dell'abitaz. principale accatastate in C/2 - C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTE
Abitazione principale accatastata in categoria A1- A8-e A9	0,40% = 4,00 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale	0,76% = 7,6 per mille
Aliquota su Aree fabbricabili - (calcolata sul valore attribuito alle stesse dalla Giunta Comunale con atto n. 141 del 16/11/2011)	0,46%= 4,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D (il cui gettito è interamente dello Stato)	0,76% = 7,60 per mille
La detrazione per abitazione per abitazione principale applicabile esclusivamente alle abitazioni di categoria A1/A8 e A9 e relative pertinenze è pari ad € 200,00;	

Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, purché accatastati in cat. A/6 - (Art. 9 c.3bis della Legge 133/94 e comma 8 dell'art. 13 del D.L.201/2011).	0,10%= 1,00 per mille
Aliquota su Aree Fabbricabili - (calcolata sul valore attribuito dalla Giunta Comunale con delibera n. 141 del 16/11/2011).	0,10%= 1,00 per mille
Aliquota ordinaria unica per tutti gli immobili diverse dalle abitazioni principali (cat. A- B - C - D).	0,20% =2,00 per mille
Fabbricati adibiti ad abitazione principale con relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati censiti nelle categorie catastali A/1- A/8-e A/9	E S E N T I

Tassa sui rifiuti - TARI

Individuazione, per categorie, delle utenze domestiche e non		€/mq
UTENZE DOMESTICHE		
1	Abitazioni civili e accessori	1,81
UTENZE NON DOMESTICHE		
-1	Alberghi con ristorazione, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismi	5,90
2	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio,	5,90
3	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00
4	Esposizioni, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,80
5	Musei, biblioteche, scuole, associazioni varie (culturali, sindacali, politiche, ecc.), oratori e locali annessi a luoghi di culto	1,00
6	Affittacamere, case vacanze, bed and breakfast	3,45
7	Mense, birrerie, hamburgerie, bar, caffè, pasticceria, pub	5,90
8	Attività industriali ed artigianali di produzione di beni specifici (caseifici, maglifici, abbigliamento, macello)	5,00
9	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, detersivi, mercerie, mangimifici e prodotti agro zootecnici, plurilicenze alimentari e/o miste, vendita materiali edili ed affini, ecc.	4,50
10	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, produzione di infissi e di lattoneria, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, lavorazione marmi, lavanderie, tipografie, parrucchieri, barbieri, estetisti/e. Salumifici, Panifici	4,20
11	Farmacie- parafarmacie	4,50
12	Studi medici, dentistici e laboratori di analisi	3,50
13	Uffici, agenzie turistiche, agenzie assicurative, studi professionali, banche ed istituti di credito, ecc.	4,50
14	Edicola, tabaccai, sale giochi, e scommesse	3,90
15	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e beni durevoli ed articoli da regalo, negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, studi fotografici ed ottici.	3,90
16	Case di cura e riposo, Uffici e locali ASL	3,10

è opportuno procedere anche per il corrente anno, con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono la Tassa Unica Comunale "TUC", sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in base ai singoli tributi;

concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

1. il comodante deve risiedere nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune;
 2. il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune, non classificata in A1, A/8 e A/9;
 3. il contratto di comodato deve essere registrato;
- il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come per la TASI) dalla Legge di Stabilità 2016;
 - la lettera c) interviene sul comma 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione al 75 prevista dal comma 707 della Legge di Stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 è applicato solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016;
 - la lettera d) abroga l'art. 13, comma 8-bis del D.L. n.201/2011 che prevedeva la c.d franchigia per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore;
 - in tema di terreni agricoli si evidenzia come anche per il corrente anno il Comune di Agerola è annoverato tra i comuni totalmente montani;
 - la lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del Federalismo Fiscale;
 - il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio", la comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse;

Resta ferma:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella cat. A/1, A/8 ed A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota dello 0,4 per cento e la detrazione di € 200,00;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali;
- l'esenzione per i terreni agricoli;

Dato atto che continua altresì a trovare applicazione l'art. 13, c. 2 del D.L. n.201/2011, come modificato dal comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, prevedendo a partire all'anno 2015, direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

TASI - art. 1 comma 14 sancisce l'esclusione della TASI delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo. Le modifiche incidono sulla disciplina TASI dettata dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013). In particolare:

- la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo

familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1/, A/8 e A/9 (cd immobili di lusso);

- con la lettera b) viene sostituito il comma 669 della Legge di Stabilità 2014 riguardante il presupposto impositivo della TASI. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la lettera c) interviene sul comma 678 della Legge di Stabilità 2014 normando la TASI per i cd "immobili merce". Viene stabilito che, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento;
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento;
- la lettera d) integra il comma 681 della Legge di Stabilità 2014, prevedendo che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione degli immobili di lusso, versa la TASI nella percentuale pari al 90% stabilita dal Comune con regolamento relativo all'anno 2015;
- infine con la lettera e) viene modificato anche per la TASI il termine, ora "perentorio" entro cui il Comune deve inviare le deliberazioni di variazione al Mef, che è anticipato al 14 ottobre, ai fini della pubblicazione nel portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre;

Considerato che con riferimento alla **TASI**:

- l'art. 1, comma 683 della Legge di Stabilità n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2 del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;
- l'art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013 prevede che con norma regolamentare il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibile e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi cui copertura la Tasi è diretta;

Considerato necessario individuare, per l'anno 2019, i servizi e l'importo dei relativi costi che saranno coperti dalla Tasi, anche se solo parzialmente, così come desunti dal Bilancio di Previsione 2019/2021 e di seguito riportati:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI DA COPRIRE
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi	€ 109.572,26
Illuminazione Pubblica	€ 218.953,64
Servizi di protezione civile	€ 12.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	€ 45.000,00
Polizia Municipale	€ 270.661,20
Totale costi	€ 656.187,10

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013, la percentuale di copertura nel 2019 è pari al 74,67%, avendo previsto un'entrata TASI pari ad € 490.000,00;

Dato atto che le ultime modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2019 non hanno comportato una sostanziale modifica della disciplina della TARI rispetto al 2018, e che, pertanto,

anche per il corrente anno 2019 le tariffe Tari sono determinate sulla base di quanto già previsto per l'anno 2018 con delibera consiliare n. 14 del 28.03.2018;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con precedente delibera adottata nella stessa seduta il Consiglio Comunale ha adottato il provvedimento di approvazione del Piano Economico Finanziario - PEF - per l'anno 2019 quantificando i costi per la raccolta e lo smaltimento rifiuti da coprire con il gettito Tari;
- le tariffe in essere ed approvate con delibera di C.C. n.14/2018, sono tali da consentire anche per l'anno 2019 la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti del servizio;

Ritenuto nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di tributi comunali e Imposta Unica Comunale, poter procedere all'approvazione delle aliquote Imu, Tasi e Tari relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo Bilancio di Previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, tenendo conto di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla Legge di Stabilità n. 228 del 2012 la quale stabilisce che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, trattenuta dall'Agenzia delle Entrate - Struttura di gestione degli F24 - e pertanto non incassata dall'Ente;

Considerato che, ai fini della predisposizione del Bilancio di Previsione 2019/2021, si ritiene di proporre al Consiglio Comunale di approvare le aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale (IUC) - IMU - TASI - TARI per l'anno 2019 nella stessa misura di quelle in vigore per l'anno 2018, tanto al fine di acquisire le risorse finanziarie necessarie a far fronte alle normali attività dell'Ente e per mantenere i livelli attuali dei servizi erogati alla collettività;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, l'art. 1, comma 689, L. 147/2013 ha rimesso all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, per l'IMU e la TASI l'autoliquidazione, e per la Tari l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

Ritenuto opportuno stabilire, di norma, le seguenti scadenze di pagamento:

- **IMU:** acconto 17 giugno (stante la scadenza del 16 di domenica), saldo 16 dicembre;
 - **TASI:** acconto 17 giugno, saldo 16 dicembre;
- con pagamento in un'unica soluzione entro il 17 giugno;

- **TARI:**
 1. **rata unica** entro il 31 maggio 2019;
 2. **frazionamento in quattro rate:**
 - 1° **rata** entro il 31 maggio 2019;
 - 2° **rata** entro il 31 luglio 2019;
 - 3° **rata** entro il 30 settembre 2019;
 - 4° **rata** a saldo entro il 30 novembre 2019;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" inerente l'Imposta Municipale Propria - IMU -, il Tributo sui Servizi Indivisibili -TASI- e la Tassa sui Rifiuti - TARI - adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 11.07.2014;

Dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della 2° Commissione Consiliare nella seduta del 03.04.2019;

Visti:

- il D.lgs. n. 23/2011;
- il D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011;
- il D.lgs. n. 504/1992;
- il D.lgs. n. 446/1997;

- il D.lgs n. 267/2000;
- la legge n.147/2013;
- il D.P.R n. 158/99;
- la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);
- la legge n. 232 dell'11.12.2016 (legge di stabilità per l'anno 2017);
- la legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di bilancio per l'anno 2018);
- la legge n. 145 del 30.12.2018;
- la vigente disciplina in materia;

PROPONE

per le motivazioni in premessa esplicitate che qui si richiamano integralmente e qui si intendono integralmente riprodotte e trascritte

1. **approvare** la proposta al Consiglio Comunale della Giunta Comunale con delibera n. 21 del 01.03.2019 finalizzata alla conferma per l'anno 2019, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, delle seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019, nella stessa misura di quelle approvate nel 2018 con deliberazione di C.C. n. 14 del 28.03.2018 e come di seguito riportate:

Imposta Municipale Propria - IMU

- **confermare** per l'anno 2019, le aliquote fissate nel 2018 come di seguito riportate:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Abitazione principale accatastata in categoria diversa dalle A/1- A/8 e A9	ESENTE
Pertinenze dell'abitaz. principale accatastate in C/2 - C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTE
Abitazione principale accatastata in categoria A/1- A/8- e A/9	0,40% = 4,00 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale	0,76% = 7,6 per mille
Aliquota su Aree fabbricabili - (calcolata sul valore attribuito alle stesse dalla Giunta Comunale con atto n. 141 del 16/11/2011)	0,46% = 4,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categ. D (il cui gettito è interamente dello Stato)	0,76% = 7,60 per mille

- **confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nell'importo annuo di € 200,00;
- **dare atto** che il comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, ha modificato l'art. 13, c. 2 del D.L. n.201/2011, prevedendo che a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale **una ed una sola** unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- **stabilire** in € 12,00 l'importo minimo annuo al di sotto del quale l'imposta non è dovuta;

Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI

- **confermare** per l'anno 2019, le aliquote fissate nel 2018 come di seguito riportate:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, purché accatastati in cat. A/6 - (Art. 9 c.3bis della Legge 133/94 e comma 8 dell'art. 13 del D.L.201/2011).	0,10%= 1,00 per mille
Aliquota su Aree Fabbricabili - (calcolata sul valore attribuito dalla Giunta Comunale con delibera n. 141 del 16/11/2011).	0,10%= 1,00 per mille
Aliquota ordinaria unica per tutti gli immobili diverse dalle abitazioni principali (cat. A- B - C - D).	0,20% =2,00 per mille
Fabbricati adibiti ad abitazione principale con relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati censiti nelle categorie catastali A/1- A/8-e A/9	E S E N T I

- **stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, ed il restante 90% a carico del proprietario;
- **stabilire**, altresì, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destini ad abitazione principale, escluse sempre quelle classificate nella categorie catastali A/1,A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 90%, mentre la residua quota del 10% non è dovuta dall'occupante (locatario), in quanto abitazione principale;
- **dare atto** che la Tasi è applicata nella misura di un terzo ad **una ed una sola** unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già **pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, che ha modificato l'art. 13, c. 2 del D.L. n.201/2011);
- **fissare** in € 2,00 l'importo minimo annuo al di sotto del quale il tributo non è dovuto;
- **individuare** e determinare, in conformità a quanto statuito dall'art. 9 del Regolamento comunale IUC per l'anno 2019 i seguenti servizi indispensabili nell'ambito dei quali sono indicati i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta in ragione del 74,67% a fronte di un gettito previsto di € 490.000,00;

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI DA COPRIRE
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi	€ 109.572,26
Illuminazione Pubblica	€ 218.953,64
Servizi di protezione civile	€ 12.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	€ 45.000,00
Polizia Municipale	€ 270.661,20
Totale costi	€ 656.187,10

Tassa sui Rifiuti – TARI

- **confermare** per l'anno 2019 le tariffe Tari, così come determinate e approvate nell'anno 2018, e riportate nel sotto prospetto riepilogativo, dando atto che per la formulazione e determinazione delle stesse, in analogia a quanto effettuato nell'anno 2018 con deliberazione di C.C. n. 14 del 28.03.2018 è stato utilizzato, avvalendosi del disposto dell'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, il metodo alternativo senza rilievo del numero dei componenti del nucleo familiare;

Individuazione, per categorie, delle utenze domestiche e non		€/mq	
UTENZE			
A	1	Abitazioni civili e accessori	1,81
UTENZE NON DOMESTICHE			
	1	Alberghi con ristorazione, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismo	5,90
	2	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,90
	3	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00
	4	Esposizioni, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,80
	5	Musei, biblioteche, scuole, associazioni varie (culturali, sindacali, politiche, ecc.), oratori e locali annessi a luoghi di culto	1,00
	6	Affittacamere, case vacanze, bed and breakfast	3,45
	7	Mense, birrerie, hamburgerie, bar, caffè, pasticceria, pub	5,90
	8	Attività industriali ed artigianali di produzione di beni specifici (caseifici, maglifici, abbigliamento, macello)	5,00
	9	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, detersivi, mercerie, mangimifici e prodotti agrozootecnici, plurilicenze alimentari e/o miste, vendita materiali edili ed affini, ecc.	4,50
B	10	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, produzione di infissi e di lattoneria, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, lavorazione marmi, lavanderie, tipografie, parrucchieri, barbieri, estetisti/e. Salumifici, Panifici	4,20
	11	Farmacie- parafarmacie	4,50
	12	Studi medici, dentistici e laboratori di analisi	3,50
	13	Uffici, agenzie turistiche, agenzie assicurative , studi professionali, banche ed istituti di credito, ecc.	4,50
	14	Edicola, tabaccai, sale giochi, e scommesse	3,90
	15	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e beni durevoli ed articoli da regalo), negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, studi fotografici ed ottici.	3,90
	16	Case di cura e riposo, Uffici e locali ASL	3,10

dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

dare atto che la Tari, previa documentata richiesta, è applicata nella misura di un terzo ad **una ed una sola unità** immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già **pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in

IMU	Acconto	17 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TASI	Acconto possessore e occupante	17 giugno 2019
	Saldo Possessore e occupante	16 dicembre 2019

TARI	Unica Rata	31 maggio 2019
	Con frazionamento in 4 Rate 1^ Rata	31 maggio 2019
	2^ Rata	31 luglio 2019
	3^ Rata	30 settembre 2019
	4^ Rata a saldo	30 novembre 2019

3. **riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
4. **dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, convertito in Legge 124/2013, disponendone la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 2011;
5. **dichiarare** la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, per l'urgenza di provvedere in merito.

Agerola li 4 aprile 2019



L'ASSESSORE AL BILANCIO
Andrea Buonocore



Comune di Agerola

città Metropolitana di Napoli

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000.

OGGETTO DELL'ESPRESSIONE

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC (IMU-TASI-TARI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
PER L'ANNO 2019.

REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE.



Data 4 aprile 2019

IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO

dott.ssa Giovanna Peccerillo

REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE.



Data 4 aprile 2019

IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO

dott.ssa Giovanna Peccerillo

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Luca Mascolo

Il Segretario Generale
F.to Vittorio Martino

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N.436 Reg. Pubblicazioni

Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 156 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Agerola, li 10-05-2019

Il Responsabile dell'Albo
F.to Teresa Cuomo

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

E' divenuta esecutiva il 10-04-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

Agerola, li 10-05-2019

Il Segretario Generale
F.to Vittorio Martino

Su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Il Segretario Generale

Copia conforme all'originale.

Agerola, li 10-05-2019



Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Martino